

COMUNE DI CASTELFIDARDO
(PROVINCIA DI ANCONA)

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 28/11/2014

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Modalità di svolgimento dell'attività	pag. 4
Art. 3	Titolo abilitativo	pag. 4
Art. 4	Responsabile Tecnico	pag. 5
Art. 5	Utilizzo lampade abbronzanti	pag. 6
Art. 6	Requisiti tecnici per l'esercizio dell'attività	pag. 6
Art. 7	Obbligo di esposizione degli orari di apertura, delle tariffe, degli avvisi dell'autorità sanitaria	pag. 7
Art. 8	Orario di apertura e chiusura degli esercizi	pag. 7
Art. 9	Vigilanza	pag. 8
Art.10	Sanzioni	pag. 8
Art.11	Norma di rinvio	pag. 8

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di Acconciatore così come definita dalla L. 174 del 17/08/2005 (disciplina dell'attività di acconciatore) e l'attività di Estetista così come definita dalla L. 4/01/90, n. 1 nel rispetto della L. 174/2005 e della L.R. 20/11/2007, n. 17 (Disciplina dell'Attività di Acconciatore ed Estetista).
2. Nell'attività di acconciatore sono ricompresi i trattamenti tricologici complementari consentiti che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.
3. Nell'ambito dell'attività di estetista, sono ricomprese le seguenti attività, così come di seguito meglio definite:

Centro abbronzatura o solarium: attività inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, con la presenza di estetista qualificato.

Attività di ginnastica estetica e massaggio corpo a scopo estetico: attività finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo.

Disegno epidermico o trucco semipermanente: attività inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, **per uso estetico**, di cui all'elenco dell'allegato A alla legge n° 1 del 04.01.1990 e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge n°713 del 11/10/1986 e successiva modificazione legge n°39 del 1.03.2002.

Trattamenti effettuati tramite l'uso dell'acqua e del vapore sauna, bagno turco idromassaggio.

Attività di onicotecnico: attività svolta in forma esclusiva, consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decolorazione.

4. Sono escluse dall'attività di estetista:
 - a) le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, ovvero prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali disciplinati dalla L.R. 20/2000 (es. fisioterapista, dermoestetica etc.). E' vietata la redazione e prescrizione di diete. Tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato.
 - b) Attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali.
 - c) Le attività motorie, quali quelle di ginnastica sportiva, educazione fisica, fitness, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. n° 5/2012 e Regolamento DGR 1170/2013.

ART. 2
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le attività di estetista e di acconciatore possono essere svolte nelle seguenti forme:
 - a) presso un esercizio aperto al pubblico avente i requisiti igienico-sanitari e di destinazione d'uso previsti dalle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica;
 - b) presso il domicilio dell'esercente in locali identificati catastalmente come civile abitazione, distinti e separati dai locali utilizzati come abitazione, pur con essi comunicanti e muniti di idoneo servizio igienico, opportunamente disimpegnato, ad uso esclusivo dei clienti. I locali adibiti a tale attività non possono avere una superficie eccedente mq. 27,00 e devono avere un accesso indipendente. Non è richiesto il cambio di destinazione d'uso dei locali né l'individuazione di una nuova unità immobiliare;
 - c) presso altra sede in cui il cliente si trova per motivi di cura e/o di lavoro etc. Tale attività può essere esercitata solo da chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per la specifica attività e lo stesso deve attenersi al rispetto alle norme igienico sanitarie della struttura di cui trattasi;
 - d) per affitto di poltrona per acconciatore/ cabina per estetista; secondo le indicazioni tecniche della Circolare MISE n.16361 del 31/01/2014 è possibile l'affitto di poltrona o affitto di cabina tra imprese entrambi mediante uno specifico contratto in base al quale il titolare di salone di acconciatore o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo;
2. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.

ART. 3
TITOLO ABILITATIVO

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 è soggetto alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito SCIA), da inoltrarsi al Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.17/2007.
2. Nel caso di attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), la SCIA è richiesta per l'esercente che risiede o svolge l'attività nel Comune di Castelfidardo.
3. La SCIA deve contenere tutte le autocertificazioni ed asseverazioni relative alla sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'esercizio dell'attività sia per quanto riguarda i requisiti soggettivi, morali e professionali, che i requisiti attinenti la conformità edilizio-urbanistica del locale sede dell'attività e l'idoneità igienico sanitaria del locale medesimo e delle attrezzature utilizzate. Relativamente ai requisiti del locale, la SCIA deve essere corredata da asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il rispetto di tutte le vigenti

disposizioni in materia edilizio-urbanistica ed igienico sanitaria. All'asseverazione devono essere allegati:

- a) apposita piantina planimetrica quotata, del locale o dei locali componenti l'esercizio, datata e sottoscritta dal dichiarante e dal tecnico abilitato, in scala 1:100, indicanti, tra l'altro, analiticamente l'utilizzazione degli spazi a disposizione, le loro superfici, le loro altezze, la superficie finestrata;
 - b) relazione tecnica relativa allo stato del locale o dei locali, alle attrezzature e suppellettili installate o da installare, al numero dei posti di lavoro, ai procedimenti tecnici, al sistema di ventilazione, al rifornimento idrico e allo smaltimento delle acque usate e di rifiuto. Nella relazione devono essere riportati i dati catastali identificativi del locale sede dell'attività nonché gli estremi identificativi dell'ultimo titolo edilizio concernente interventi effettuati nel locale in questione. Dovranno essere altresì indicati specificamente i metodi di sanificazione ambientale dei locali, nonché i sistemi di decontaminazione/disinfezione e sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature nonché macchinari utilizzati;
 - c) relazione descrittiva dettagliata delle tipologie di attività che si intendono intraprendere nella sede dell'esercizio;
 - d) elenco dei macchinari e delle attrezzature impiegati e relative conformità CE;
 - e) l'estetista deve presentare la conformità dello sterilizzatore/autoclave nel caso sia in possesso di tali apparecchiature;
 - f) copia contratto di affitto solo per le attività di affitto di poltrona e/o affitto di cabina.
4. Al momento dell'apertura l'azienda deve aver attivato la procedura ai sensi del DPR 59/2013 per la richiesta di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale).
 5. L'asseverazione del tecnico di cui al comma 3 non è richiesta nel caso di attività di cui all'art. 2, comma 1, lett.c) del presente regolamento.
 6. La SCIA è necessaria altresì nei casi di trasferimento di sede, modifiche dei locali in cui viene esercitata l'attività o subingresso per trasferimento dell'azienda, in gestione o proprietà. In quest'ultimo caso, la SCIA va presentata entro 30 (trenta) giorni dall'atto che dà titolo al trasferimento e deve essere corredata da apposita autocertificazione attestante il possesso del requisito professionale da parte del subentrante. Nel caso di subingresso senza modifiche dello stato del locale e delle attrezzature utilizzate, l'asseverazione di cui al comma 3 ed i relativi allegati sono sostituiti da apposita autocertificazione attestante l'immutato stato del locale e delle attrezzature già installate.
 7. La cessazione dell'attività è comunicata al Comune entro 30 (trenta) giorni.

ART. 4

RESPONSABILE TECNICO

1. Per ogni sede dell'impresa ove viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, o in altra forma prevista dalla legislazione statale in materia di lavoro, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica

professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista o di acconciatore o attività assimilate.

ART. 5

UTILIZZO DI LAMPADE ABBRONZANTI

1. Le lampade abbronzanti devono essere conformi alle norme tecniche CEI- EN – 60335-2-27 e nel loro utilizzo si deve rispettare la vigente normativa in materia igienico/sanitaria.

ART.6

REQUISITI TECNICI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Le singole attività di cui all'art.2 - c.1 - lett. a - del presente regolamento devono essere svolte in locali separati, ancorché comunicanti, da quelli ove vengono esercitate altre attività.
2. I locali devono avere una superficie minima totale di:
 - a) mq. 25 per l'esercizio dell'attività di acconciatore;
 - b) mq. 30 per l'esercizio dell'attività di estetista;
 - c) mq. 55 per l'esercizio promiscuo dell'attività di acconciatore ed estetista;nelle superfici di cui sopra sono compresi i servizi igienici ed eventuali altri locali accessori.
3. La zona di attesa del pubblico e quella utilizzata per le prestazioni devono entrambe rispondere ai requisiti di aerazione previsti dal Regolamento Edilizio Comunale e/o dalle normative di settore, e devono:
 - avere un'altezza non inferiore a mt. 2,70
 - essere dotati di una superficie naturale illuminante minima pari a 1/8 della superficie in pianta del locale, oppure usufruire di illuminazione artificiale nel rispetto dell'art.79 del R.E.C.
 - avere una quota apribile pari a 1/8 della superficie del pavimento. L'aerazione naturale potrà essere sostituita o integrata da una ventilazione meccanica fornita di un impianto di ricambio forzato dell'aria rispondente alle norme UNI-CTI 10339 "Impianti aeraulici ai fini del benessere"
4. I locali dove vengono svolte le attività devono essere dotati di acqua potabile corrente, calda e fredda. Deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, all'interno dell'unità strutturale, dotato di lavabo, con distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido. Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell'antibagno, se sufficientemente dimensionato. I servizi igienici e gli spogliatoi dovranno comunque rispettare le prescrizioni del R.E.C.
5. L'attività di estetica richiede la presenza di lavabo, provvisto di acqua corrente, nei locali o vani o spazi dove vengono effettuati trattamenti sulla persona.
6. Lo smaltimento delle acque reflue provenienti dall'attività deve avvenire tramite allaccio alla fognatura pubblica o altro sistema autorizzato dagli Enti competenti.
7. I pavimenti dei locali utilizzati per le attività devono essere realizzati con materiali compatti, privi di fessure ed impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili e tali pertanto da permettere la massima

pulizia ed una razionale disinfezione. Le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra;

8. Qualora le postazioni di lavoro siano ottenute mediante risuddivisione di locali più ampi, le eventuali separazioni verticali non potranno di norma avere altezza superiore a mt 2,20, lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50.

9. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte in un'unica struttura a condizione che vi sia:

- distinzione tra i locali o i vani utilizzati per le due attività;
- presenza dei requisiti richiesti per ognuna delle due attività, con l'eccezione dello spazio di attesa e del servizio igienico che possono essere anche comuni.

10. L'impianto elettrico e l'impianto a gas devono essere conformi alle tecniche di buona norma di realizzazione e dotati di conformità a norma della Legge 46/90 e del D.M. 37/2008.

11. I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla Legge n. 13/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

12. I locali destinati all'attività devono essere provvisti di certificazione di agibilità con destinazione d'uso compatibile (artigianale o commerciale).

ART.7

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA - DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
 - a. le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica;
 - b. gli orari di apertura dell'esercizio.

ART. 8

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista dovranno rispettare quanto riportato nell'art.24 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale (approvato con delibera CC n°121 del 22/12/10) che recita:
"Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini, salvo speciale concessione scritta, è vietato esercitare tra le ore 22.00 e le ore 07.00 arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumori o di disturbo".
2. Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

ART. 9
VIGILANZA

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 2.

ART. 10
SANZIONI

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 17/2007. Purché il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui siano stabilite pene speciali da leggi statali o regionali, l'inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. E' prevista l'ordinanza di cessazione immediata dell'attività nei seguenti casi:
 - a) accertata carenza dei requisiti igienico-sanitari;
 - b) accertato esercizio abusivo dell'attività senza la regolare presentazione della SCIA prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 11
NORMA DI RINVIO

1. Il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui al presente articolo deve essere dichiarato in sede di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, mediante asseverazione di tecnico abilitato.
2. L'asseverazione del tecnico abilitato, relativamente al rispetto dei requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature, può essere sostituita – in sede di presentazione della SCIA - dalla dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria da richiedersi preventivamente e direttamente, a cura dell'interessato, al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta 2. Alla richiesta suddetta va allegata la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) e) dell' art. 3, comma 3, del presente regolamento.